



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Prot. n. 9198

Romano d'Ezzelino, 10 giugno '09

ORDINANZA N. 43

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).**

## IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire la possibile diffusione di malattie infettive quali la febbre da Chikungunya, la Dengue e la malattia West Nile, che sono trasmesse all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria ULSS 3 ha documentato la presenza della zanzara tigre nell'ambito di questo comprensorio;

Considerato che durante l'estate del 2007 nel territorio dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, il primo del genere verificatosi in Europa, e si è venuta a determinare una situazione di reale emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione della malattia connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto della gravità del fenomeno manifestatosi in Emilia-Romagna, che ha costituito una concreta minaccia per l'incolumità dei cittadini e che, ricorrendo alcune condizioni, potrebbe ripresentarsi ovunque sia presente l'infestazione da zanzara tigre;

Ravvisata l'urgenza di intervenire ancor più incisivamente nella lotta alla zanzara tigre, anche con l'imposizione di specifiche prescrizioni, onde evitare la possibile comparsa in sede locale di focolai di queste malattie;

Considerato che il principale intervento per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e della zanzara tigre in particolare, e che pertanto è necessario rafforzare quanto più possibile la lotta a tale insetto, agendo soprattutto mediante la rimozione dei focolai larvali e mediante adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto indispensabile estendere anche alle aree di proprietà privata la campagna di prevenzione che ogni anno viene condotta dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Azienda Sanitaria ULSS 3, e che finora ha interessato solo le aree pubbliche;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata dunque la necessità di disporre di misure straordinarie che coinvolgano la generalità della popolazione presente sul territorio comunale, i soggetti pubblici e privati, nonché in particolare le imprese e i responsabili di aree particolarmente critiche ai fini del controllo del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da conseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare la Conferenza dei Sindaci nella



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE  
SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

seduta del 20 aprile 2009 ha preso atto della necessità che ciascun Comune del comprensorio adotti appositi e specifici provvedimenti per intensificare la lotta alla zanzara tigre;

Considerato che in tale occasione è stato diffuso a cura dell'Azienda Sanitaria ULSS 3 il programma degli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Viste le numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti dalle quali si evince una massiccia presenza di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) in gran parte del territorio comunale;

Considerato che la zanzara *Aedes albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in modo autonomo, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc...;

Considerata, pertanto, la necessità di tutelare la salubrità dell'ambiente proteggendo così la salute dei cittadini dalle possibili gravi conseguenze sanitarie derivanti dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara tigre, pertanto anche su aree private, poiché l'infestazione può determinare seri problemi per la salute pubblica;

Dato atto che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento il Comune provvede ad attuare apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda ULSS 3 e con Federfarma, per informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare e sui prodotti da utilizzare, anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti dalla Regione Veneto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va appunto dalla fine di aprile alla metà di ottobre, e comunque riservandosi di stabilire eventuali variazioni di tale periodo in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Vista la nota pervenuta da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa in data 10/06/2009 con prot. n. 9162 avente ad oggetto *"Prevenzione delle malattie trasmesse da insetti – proposta di ordinanza sindacale per rafforzare la partecipazione dei cittadini alla lotta alla zanzara tigre"*;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la DGR Veneto n. 2178 del 08.08.2008 *"Programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da zanzara tigre"*;



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Vista la DGR Veneto n. 3677 del 25.11.2008 "*Piano regionale di sorveglianza di West Nile Disease (WND). Approvazione*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

Alla cittadinanza nel periodo compreso **tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno:**

1. Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, barattoli, lattine, sottovasi di piante e simili, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, fogli di nylon, buste di plastica, ecc..., anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno degli edifici;
2. Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, al loro accurato svuotamento dall'acqua e successiva pulizia e chiusura a tenuta con teli plastici, con coperchi o con zanzariere;
3. Di svuotare i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
4. Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta o reti ben fissate (ad esempio reti zanzariere), non attraversabili dalle zanzare;
5. Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (ad esempio i vasi portafiori presenti nei cimiteri) compresse di prodotti larvicidi. In alternativa i vasi possono essere riempiti con sabbia;
6. Di vuotare almeno una volta alla settimana i vasi portafiori in cimitero, avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;
7. Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci che si cibano di larve (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.);
8. Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie (tombini) per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati.

## IN PARTICOLARE ORDINA

**Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca:** di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici per fissare i teli di copertura dei silos e in altre situazioni all'aperto, tali pneumatici devono essere trattati periodicamente con prodotti appositi e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

**Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:** di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare il formarsi di raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante, e di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e altre analoghe raccolte idriche non favoriscano la proliferazione delle



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai **responsabili dei cantieri fissi e mobili** per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.);

**A coloro che a fini commerciali o a qualunque altro titolo possiedono o detengono, anche solo temporaneamente, copertoni di autoveicoli:** oltre che di attenersi ai comportamenti sopra riportati, di provvedere a propria cura a quanto segue:

- Smaltire gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili;
- Disporre a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, gli pneumatici per i quali è previsto un periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- Provvedere alla disinfestazione, con cadenza almeno quindicinale, degli pneumatici privi di copertura con periodo di stoccaggio tra uno e quindici giorni; la disinfestazione va comunque ripetuta entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**A coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto, i vivai e gli allevamenti:** di procedere, con la periodicità necessaria e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, alla disinfestazione delle aree interessate dalla attività per eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes Albopictus* (dal 1° aprile al 31 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i **proprietari o gli esercenti** le attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

## INFORMA

- Che la responsabilità per eventuali inadempienze verrà fatta ricadere su chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito dove tali inadempienze avranno avuto luogo; le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;
- Che nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà addebitata agli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;
- Che copia della presente ordinanza sarà inviata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria ULSS 3 e alla Polizia Locale del Comune;
- Che la Polizia Locale e ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti sono incaricati dell'attività di controllo in merito all'esecuzione del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Rossella Olivo